



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 115

di data 04/11/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - SVINCOLO TRA VIA BRENNERO E LA S.S. 47 DELLA VALSUGANA NEL COMUNE DI TRENTO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.267.741,85 - OPERA 6540. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 02.11.2021 n. 270 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Svincolo tra via Brennero e la S.S. 47 della Valsugana nel Comune di Trento – Interventi di consolidamento provvisorio" opera 6540, datato luglio 2021, dell'importo complessivo di euro 1.267.741,85 come di seguito ripartito:

Lavori

A) lavori	euro	757.006,52	
B) oneri per la sicurezza	euro	117.539,92	
di cui oneri per la sicurezza COVID 19			
euro 4.144,62			
C) totale lavori e oneri della sicurezza			euro 874.546,44
somme a disposizione			
D) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A)	euro	15.140,13	
E) imprevisti	euro	31.542,94	
F) progettazione definitiva e esecutiva	euro	36.010,46	
(oneri previdenziali compresi)			
G) direzione lavori (oneri previdenziali	euro	24.000,00	
compresi)			
H) coordinamento sicurezza fase			
progettuale (oneri previdenziali	euro	4.761,55	
compresi)			
I) coordinamento sicurezza fase esecutiva	euro	16.000,00	
(oneri previdenziali compresi)			
L) collaudo (oneri previdenziali compresi)	euro	10.000,00	
M) compensi incentivanti indennità tecnica			
(2% su A)	euro	17.900,00	
N) totale spese tecniche (F+G+H+I+L+M)	euro	108.672,01	
O) prove di carico	euro	10.000,00	
P) occupazione temporanea	euro	3.000,00	

pagina 1/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

Q) i.v.a. 22% su C+D+E+F+G+H+I+L+O

euro 224.840,33

R) totale somme a disposizione (D+E+
+N+O+P)

euro 393.195,41

totale complessivo

euro 1.267.741,85

atteso che nel medesimo provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo la Giunta comunale ha rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce M) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20 commi 1 bis e 1 ter della l.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in oggetto non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in quanto essi non presentano una pluralità di autonome lavorazioni omogenee caratterizzate da una sequenzialità operativa e in quanto l'intervento di consolidamento è vincolato alla realizzazione dell'opera in un'unica soluzione;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce O) prove di carico alla quale corrisponde specifica perizia di spesa denominata "Stima oneri esecuzione prove di carico" da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

visti al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, di data 05.10.2021, allegata alla nota 13.10.2021 prot. n. 268716 e l'elaborato "Stima oneri esecuzione prove di carico", da cui si rileva l'opportunità di scorporare le prestazioni di cui alla voce O) prove di carico, adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali; si tratta infatti di interventi di verifica tecnica, comprensivi degli accertamenti di laboratorio, riguardanti le strutture eseguite dall'appaltatore, da effettuarsi da parte di soggetti terzi e finalizzati ad accertarne la conformità al progetto esecutivo e alle eventuali varianti approvate, la rispondenza rispetto a quanto contrattualmente pattuito e l'esecuzione a regola d'arte;

dato atto, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, che gli operatori addetti all'effettuazione delle prove di carico di cui alla voce O) dovranno operare secondo le misure e le procedure previste dal piano della sicurezza per i casi di accesso al cantiere;

richiamata la determinazione 06.04.2021 n. 27/46 della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi con la quale tra l'altro è stata affidata a soggetto esterno la progettazione definitiva ed esecutiva (in cui si intende ricompresa anche la progettazione preliminare) dell'opera in oggetto, verso la corresponsione del compenso di euro 43.932,76 (oneri e i.v.a. compresi) ed inoltre è stato affidato a soggetto esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale, verso la corresponsione del compenso di euro 5.809,10 (oneri e i.v.a. compresi);

atteso che l'intervento in argomento è stato inserito nel D.U.P. per l'importo di euro 49.741,86 con deliberazione del Consiglio comunale 03.03.2021 n. 36 e per l'importo di euro 1.218.000,00 nella variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con deliberazione consiliare 23.06.2021 n. 71;

atteso inoltre che la somma di euro 1.218.000,00 si considera prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con la citata determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 06.04.2021 n. 27/46 di euro 49.741,86, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020

n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamato l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che prevede la possibilità di procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. 26/1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Tale possibilità, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 2 ter della medesima legge, si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale (ad oggi 30 giugno 2023);

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico alla voce A), per l'importo di euro 874.546,44 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme anche di tipo emergenziale che regolano la materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla natura dell'intervento, riguardante il consolidamento e la messa in sicurezza di un'importante struttura viaria, che richiede l'esecuzione in tempi rapidi, determini un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto inoltre che l'affidamento dei lavori come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

ritenuto, per la tipologia di lavorazioni che verranno eseguite in prossimità di via Brennero e degli altri svincoli della tangenziale, di richiedere all'appaltatore la prestazione di garanzie aggiuntive mediante la stipulazione di polizze assicurative come indicato al punto 7.3 del Capitolato speciale d'appalto, in considerazione soprattutto dei previsti interventi di demolizione e del mantenimento del transito sulla sottostante via Brennero;

atteso che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. le amministrazioni aggiudicatrici fino al 30.06.2023 possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. (per servizi e forniture euro 139.000,00), da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

ritenuto quindi di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui alla voce O) per l'importo di euro 10.000,00 (i.v.a. compresa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - le proprie note istruttorie di data 13.10.2021 prot. n. 268716, di data 25.10.2021 prot. n. 279624 e di data 25.10.2021 prot. n. 279739;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 02.11.2021 n. 270 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Svincolo tra via Brennero e la S.S. 47 della Valsugana nel Comune di Trento – Interventi di consolidamento provvisoriale" opera 6540, datato luglio 2021, per l'importo complessivo di euro 1.267.741,85;
2. di dare atto che la somma di euro 1.218.000,00 si considera prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con la citata determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 06.04.2021 n. 27/46 di euro 49.741,86, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H21000470004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 04/11/21

pagina 6/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 115	di data 04/11/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - SVINCOLO TRA VIA BRENNERO E LA S.S. 47 DELLA VALSUGANA NEL COMUNE DI TRENTO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.267.741,85 - OPERA 6540. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 novembre 2021